

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**                      **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/592 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 aprile 2020**

**recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate**

(GU L 140 del 4.5.2020, pag. 6)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2020/1275 della Commissione del 6 luglio 2020	L 300	26	14.9.2020
► <b><u>M2</u></b>	Regolamento delegato (UE) 2021/95 della Commissione del 28 gennaio 2021	L 31	198	29.1.2021

**▼B****REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/592 DELLA  
COMMISSIONE****del 30 aprile 2020**

**recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate**

## CAPO I

## PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

**▼M1***Articolo 1***Deroghe temporanee agli articoli 33, paragrafo 3, e 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell'ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2020.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione a favore dei fondi di esercizio nel 2020 non supera l'importo del contributo finanziario dell'Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2020 ed è limitato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.

**▼B**

## CAPO II

## VINO

## SEZIONE 1

*Misure di sostegno in caso di crisi***▼M2***Articolo 2***Deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate nell'ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nel corso degli esercizi 2020 e 2021.

**▼B***Articolo 3***Distillazione di vino in caso di crisi**

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vino secondo le condizioni di cui al presente articolo. Il sostegno è proporzionato.

**▼B**

2. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.

3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.

4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione.

5. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, che prevedano:

- a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;
- b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
- c) la verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
- d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
- e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

7. Gli Stati membri fissano l'importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

**▼MI**

7 *bis*. I beneficiari del sostegno a norma del presente articolo possono chiedere un anticipo agli organismi pagatori competenti, se tale possibilità è contemplata nel programma nazionale di sostegno conformemente all'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione<sup>(1)</sup>. L'importo dell'anticipo è il 100 % del contributo dell'Unione. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione,

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1).

**▼M1**

da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro interessato di importo pari ad almeno il 110 % dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>. La cauzione è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti al contributo dell'Unione per le operazioni in questione è pari all'importo dell'anticipo.

8. In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali supplementari.

9. Gli articoli 1, 2 e 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, l'articolo 25, gli articoli da 27 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione <sup>(3)</sup> si applicano *mutatis mutandis* al sostegno alla distillazione di vino in caso di crisi.

**▼B***Articolo 4***Aiuti all'ammasso di vino in caso di crisi**

1. Gli aiuti all'ammasso di vino in caso di crisi possono essere concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari dell'aiuto all'ammasso in caso di crisi non possono ricevere per lo stesso quantitativo di vino aiuti alla distillazione in caso di crisi ai sensi dell'articolo 3 né pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi ai sensi dell'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. I beneficiari dell'aiuto di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali.

4. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di aiuto di cui al paragrafo 1, che prevedano:

a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

**▼B**

- b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l'esame dell'adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
- c) la verifica del rispetto delle condizioni per il sostegno previste dal presente articolo e le disposizioni sui criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
- d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
- e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.

5. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per dare la preferenza a taluni beneficiari, indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.

6. Gli Stati membri esaminano le domande presentate dal richiedente con la descrizione dettagliata delle azioni proposte e dei termini di attuazione proposti.

**▼M1**

6 *bis*. I beneficiari del sostegno a norma del presente articolo possono chiedere un anticipo agli organismi pagatori competenti, se tale possibilità è contemplata nel programma nazionale di sostegno conformemente all'articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149. L'importo dell'anticipo è il 100 % del contributo dell'Unione. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro interessato di importo pari ad almeno il 110 % dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. La cauzione è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti al contributo dell'Unione per le operazioni in questione è pari all'importo dell'anticipo.

7. In deroga all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali supplementari.

8. Gli articoli 1, 2 e 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e gli articoli 1, 2 e 3, gli articoli da 19 a 23, l'articolo 25, gli articoli da 27 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 si applicano *mutatis mutandis* all'aiuto all'ammasso in caso di crisi.

**▼B***SEZIONE 2**Deroghe a misure di sostegno specifiche**Articolo 5***Deroga all'articolo 44, paragrafo 2, e all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'esercizio 2020 il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento può essere concesso per la spesa sostenuta prima della presentazione dei progetti di programmi di sostegno in relazione alle operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione.

2. In deroga all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione in relazione ad operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione può essere concesso sotto forma di un aiuto non decrescente destinato a coprire le spese amministrative dei fondi ed è pari al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.

**▼M1***Articolo 5 bis***Deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell'Unione alle misure di informazione o promozione non supera il 70 % della spesa ammissibile.

*Articolo 6***Deroga all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 70 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 90 %.

**▼B***Articolo 7***Deroga all'articolo 47, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013****▼M2**

1. In deroga all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 e del 2021 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull'intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere particelle.

**▼ M1**

2. In deroga all'articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 70 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

**▼ B***Articolo 8***Deroga all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013****▼ M1**

In deroga all'articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell'Unione al sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto non supera il 70 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

**▼ B**

- a) delle perdite di cui all'articolo 49, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;
- b) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;
- c) delle perdite causate da pandemie umane.

*Articolo 9***Deroga all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013**

In deroga all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi di investimento ammissibili:

**▼ M1**

- a) 70 % nelle regioni meno sviluppate;
- b) 60 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
- c) 90 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
- d) 85 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

▼ M2

*Articolo 10*

**Applicazione del contributo dell'Unione temporaneamente aumentato**

Gli articoli 5 *bis* e 6, l'articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2021.

▼ B

CAPO III

**DISPOSIZIONI FINALI**

*Articolo 11*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.